

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 29 giugno 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2002, n. 211.

Ricognizione e graficizzazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24/1998 del vincolo paesistico delle fasce di protezione dei corsi d'acqua pubblica di cui all'art. 146, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 490/1999 e art. 7, commi 1 e 2 della legge regionale n. 24/98. Individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge regionale n. 24/1998 e precisazioni ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge regionale n. 24/98 sulla base delle richieste comunali.

PROVINCIA DI FROSINONE

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2002, n. 211.

Ricognizione e graficizzazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24/1998 del vincolo paesistico delle fasce di protezione dei corsi d'acqua pubblica di cui all'art. 146, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 490/1999 e art. 7, commi 1 e 2 della legge regionale n. 24/98. Individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge regionale n. 24/1998 e precisazioni ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge regionale n. 24/98 sulla base delle richieste comunali.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

- VISTO il D.Lgs 29 10.1999 n.490 con il quale è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", che contiene, in particolare, le disposizioni della L.1497/39 e della L.431/85;
- VISTO il D.Lgs 29 10.1999 n.490 Titolo II art. 146 comma 1 c), che sottopone a vincolo a vincolo paesistico "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto";
- VISTO il R.D. 11.12.1933 n° 1775 e gli elenchi provinciali delle acque pubbliche pubblicati ai sensi di tale R.D.;
- VISTO il D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 – Titolo II – art. 146, comma 3 che prevede che le Regioni possano redigere e rendere pubblici appositi elenchi contenenti l'indicazione dei corsi d'acqua o tratti di essi ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e che tale operazione non ha limiti temporali;
- VISTA la LR 6 luglio 1998 n.24 e ss mm, art. 7 commi 3 e 4 , che consentono rispettivamente : alla Giunta Regionale, con propria deliberazione e fino alla data di approvazione del PTPR, di procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico, ai sensi dell'articolo 1 quater della l. 431/1985, oggi art. 146 comma 3 D. Lgs. 490/99, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal R.D. 1775/1933 e di utilizzare la Carta Tecnica Regionale (CTR) come riferimento cartografico ;
- VISTA la LR 6 luglio 1998 n.24 e ss mm artt. 19,20 e artt. 21, 22 e 23, che ha approvato i PTP adottati e ha previsto la formazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale;
- VISTA la L.R. 11.12.1998, n.53 che disciplina il riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, in particolare la classificazione delle acque pubbliche ;

- VISTO il D.P.R. 18.2.1999 n. 238 riguardante il regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5.1.1994 n.36 in materia di risorse idriche;
- CONSIDERATO che con legge regionale 6.7.98 n° 24 e ss mm, artt. 19,20, sono stati approvati i PTP, a suo tempo adottati, "limitatamente alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/39 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli artt. 1, 1 ter, 1 quinquies della L. 431/85" e considerato che approvando gli elaborati grafici di progetto così come erano stati adottati nel 1987 senza verificare l'esatta graficizzazione dei vincoli paesaggistici permansi, nella prassi amministrativa, una incertezza nella individuazione cartografica dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art.146, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 , a volte in eccesso a volte in difetto, creando notevoli incertezze tecnico amministrative con implicazioni di natura giuridica;
- CONSIDERATO che il D.P.R. 18.2.1999 n.238, art. 2 comma 2, precisa che i provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del D.P.R. medesimo restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti, e pertanto i corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera c) del D. Lgs 29.10.1999 n.490 risultano quelli approvati ai sensi del R.D. 11.12.1933 n° 1775 e successive modifiche e integrazioni;
- CONSIDERATO che, in ogni caso, anche gli Enti competenti in materia di acque pubbliche non dispongono di una cartografia ufficiale ricognitiva degli elenchi provinciali approvati con R.D. 11.12.1933 n° 1775;
- CONSIDERATO che la L.R. 6 luglio 1998 n. 24, art 7, comma 4 indica di fare riferimento alla Carta Tecnica Regionale(CTR) in scala 1: 10.000 al fine di definire la fascia di rispetto dei corsi delle acque pubbliche;
- CONSIDERATO che la LR 6 luglio 1998 n. 24, art. 22 precisa che il PTPR è redatto sulla base di una aggiornata cartografia contenente la graficizzazione dei beni paesistici di cui al D.Lgs 29 10.1999 n.490 Titolo II art. 146 art. 1;
- RITENUTO quindi necessario elaborare la graficizzazione del vincolo paesistico delle fasce di protezione dei corsi d'acqua pubblica sulla Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000 tramite una ricognizione che ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia è stata effettuata sulla base degli essenziali elementi caratteristici delle acque pubbliche, così come riportati nei provvedimenti di approvazione degli elenchi, relativi a: denominazione, foce, comuni interessati, limiti di pubblicità, giusta nota n. 1628/4.11.1985 della Direzione Generale delle Acque e degli Impianti elettrici del Ministero LLPP , e che a tal fine è stata utilizzata anche la cartografie dell'IGM in scala 1:25.000;
- PRECISATO pertanto, di non aver considerato quelle certificazioni degli enti competenti in materia di acque pubbliche difformi alle suddette modalità ricognitive in quanto, tali certificazioni, basate esclusivamente sulla verifica della esatta corrispondenza tra i toponimi dei corsi d'acqua rappresentati nelle varie cartografie e le denominazioni riportate negli elenchi delle acque pubbliche, non tengono conto del fatto che negli elenchi delle acque pubbliche non sono riportati tutti i toponimi attribuiti ai singoli corsi d'acqua presenti nelle cartografie;
- PRECISATO inoltre, che nel corso di tale ricognizione, effettuata dal Gruppo di Lavoro per la progettazione e redazione del PTPR , appositamente costituito con DGR. n. 5109

del 12.10.1999 e DGR n.5515 del 16.11.1999, si è fatto ricorso anche ad indispensabili interpretazioni degli elementi essenziali contenuti negli elenchi ministeriali in relazione alla localizzazione cartografica sia IGM in scala 1:25.000 che CTR in scala 1:10.000 e che pertanto sono possibili eventuali approfondimenti ricognitivi, in particolare quelli basati sulla cartografia catastale o su foto aeree;

PRECISATO che per quanto attiene la ricognizione degli elenchi delle acque pubbliche non è stato considerato lo "schema del sesto elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Roma" di cui al DM 9.6.1961 in quanto non ha concluso il suo iter approvativo;

CONSIDERATO che tale ricognizione è composta da n.42 tavole da n.1 a n.42, in scala 1:25.000 su base CTR che coprono l'intero territorio regionale, e da un repertorio regionale, suddiviso per ambito provinciale, che contiene i riferimenti amministrativi del singolo corso d'acqua;

CONSIDERATO che dal lavoro effettuato non è stato possibile individuare in cartografia tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi e che, a tale riguardo, è stata introdotta nel repertorio una apposita nota "a" ed "e" di segnalazione della mancata individuazione, sia essa parziale o totale, in tal modo evidenziando al Comune e a quanti interessati della esistenza di un corso d'acqua ancora non individuato sulla cartografia;

CONSIDERATO che il Gruppo di redazione e progettazione del PTPR provvederà con successivo approfondimento alla individuazione di detti corsi d'acqua che sono in ogni caso messi in evidenza in un riepilogo parziale incluso nel repertorio;

CONSIDERATO che, per quanto attiene la cancellazione di corsi d'acqua dagli elenchi provinciali, agli atti in possesso della struttura competente in materia di Pianificazione Paesistica risulta che con :

- R.D. del 22.5.39 è stato "radiato" dall'elenco delle acque pubbliche il fosso del Martellone;
- D.P.R. 18.8.1962 è stato "depennato" il fosso di Grotta Perfetta

PRECISATO che non è stata considerata la cancellazione del fosso Risecco dall'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Roma di cui al DM 11.1.1996 in quanto non si è concluso il suo iter approvativo;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n.7013 del 03-12-1985 (BURL n.7 del 10-03-1987) è stata effettuata una prima esclusione dei corsi d'acqua irrilevanti paesaggisticamente ai sensi dell'art.1 quater della Legge 431/85 (ora art. 146, comma 3 del D. Lgs. 490/1999);

CONSIDERATO altresì che con D.G.R. 6 luglio 1999 n. 3721 è stata operata una generale esclusione dal vincolo paesistico agli affluenti, dal secondo ordine fino alle diramazioni più estreme, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi, ai sensi dell'art. 1 quater della Legge 431/85 (ora art. 146, comma 3, del D. Lgs. 490/1999) della sola provincia di Viterbo che presentava, a differenza delle altre province laziali, particolari problemi interpretativi;

PRECISATO a tale riguardo, di non avere considerato quelle certificazioni degli enti competenti in materia di acque pubbliche che non hanno effettuato la ricognizione degli affluenti iscritti negli elenchi;

- CONSIDERATO** che devono comunque escludersi dall'assoggettamento al vincolo paesaggistico le aree, di cui all'art. 146, comma 2 lettere a) e b) del D. Lgs. 490/1999 come previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6 settembre 1985, corrispondente all'entrata in vigore della legge 431/1985 ;
- CONSIDERATO** che molti Comuni del Lazio, sulla base della circolare n.12382 del 14.10.1994, riguardante la riapertura dei termini dell'art.1 quater della Legge 431/85, e ai sensi della LR 24/98 art. 7 comma 3 hanno trasmesso alla Regione le richieste di declassamento per irrilevanza paesistica dei corsi di acqua ritenuti vincolati;
- VISTA** la circolare n. 675 del 28.1.2000, inviata a tutti i Comuni del Lazio, riguardante la documentazione da integrare alla richiesta di declassamento paesistico dei corsi d'acqua pubblica;
- VISTE** le relazioni del Gruppo di lavoro per la redazione e progettazione del PTPR riguardante l'attività istruttoria e i criteri stabiliti per l'accoglimento delle istanze dei Comuni;
- CONSIDERATO** che le suddette relazioni istruttorie sono state successivamente esaminate ed in parte riformulate dal GdL insieme al Responsabile del procedimento al fine di renderle più omogenee e coerenti;
- CONSIDERATO** che le suddette richieste sono state valutate, sulla base degli elaborati cartografici e fotografici trasmessi dai Comuni interessati e secondo univoci e precisi criteri, di seguito richiamati, del Gruppo di Lavoro per la Redazione e progettazione del PTPR, appositamente costituito con DGR. n. 5109 del 12.10.199 e DGR n.5515 del 16.11.1999, che ha ritenuto di prendere in considerazione, per l'esclusione dal vincolo paesistico, soltanto quei casi in cui il rapporto tra il corso d'acqua e il contesto territoriale e paesaggistico in cui il medesimo si colloca risulta :
- compromesso da interventi di trasformazione o da uno stato di urbanizzazione in avanzato sviluppo in relazione alle previsioni del P.R.G;
 - modificato a seguito della regimazione del corso d'acqua, o porzione dello stesso, in condotte, in modo che in superficie non risulti traccia della sua morfologia e della vegetazione ripariale;
 - compromesso da attività estrattive nel suo alveo e più in generale non caratterizzato da elementi paesistici di rilievo;
- PRECISATO** che l'esclusione del vincolo paesaggistico non ha mai riguardato contesti idromorfologici e vegetazionali di rilievo o aree di rispetto dei centri storici o il corso d'acqua nella sua estensione ma, soltanto, tratti di esso e che l'esclusione si è basata su specifiche valutazioni riguardanti le diverse condizioni e livelli di rilevanza paesistica delle fasce di tutela secondo le seguenti modalità :
- a) Esclusione del vincolo per entrambe le fasce di tutela dei 150 mt di tratti di corsi d'acqua completamente compromessi ;
 - b) Esclusione del vincolo per una delle fasce di 150 mt del tratto di corso d'acqua;
 - c) Esclusione del vincolo paesistico riguardante una parte marginale della fascia di tutela priva di rilevanza paesistica;
- PRECISATO** che in ogni caso sono stati salvaguardate eventuali presenze di vegetazione ripariale ;

- RITENUTO altresì, opportuno procedere d'ufficio per l'esclusione del vincolo paesaggistico di quei tratti di corsi d'acqua del Comune di Roma completamente compromessi o non individuabili, in quanto trasformati in collettori interni al tessuto urbano consolidato, anche se non segnalati dagli Uffici del Comune;
- CONSIDERATO che le richieste dei comuni, oltre alle segnalazione delle oggettive condizioni di compromissione dei luoghi, contengono più in generale richieste di trasformabilità delle fasce di rispetto;
- CONSIDERATO che le suddette richieste sono riconducibili alle istanze e precisazioni di cui all'art. 23, comma 1, della L R 24/98 riguardanti i corsi d'acqua pubblica e che, pertanto, si è ritenuto opportuno, con la presente deliberazione, assumere in sede istruttoria indicazioni in merito all'accoglimento delle stesse;
- PRECISATO a tale riguardo, che l'accoglimento di tali richieste non comporta l'esclusione del vincolo paesaggistico ma riguarda le precisazioni sulle caratteristiche paesistiche delle fasce vincolate dei corsi d'acqua al fine di individuare livelli di trasformabilità adeguati con l'effettivo valore paesaggistico delle aree in oggetto;
- CONSIDERATO che per tali aree, in ragione dello scarso valore paesistico, sono compatibili trasformazioni relative a specifici interventi edilizi o più in generale a processi di urbanizzazione;
- RITENUTO quindi, di rappresentare tali precisazioni in sede di adozione del redigendo PTPR di cui all'art. 21 e 22 della LR 25/98;
- CONSIDERATO che la L.R. 6.7.1998 n° 24, e ss mm, all'art. 22 stabilisce che la graficizzazione dei vincoli paesistici, aggiornata sulla Carta Tecnica Regionale, è parte integrante del PTPR e ne segue la procedura approvativa e costituisce elemento probante la ricognizione e la individuazione dei beni di cui al D.Lgs 29 10.1999 n.490 art. 146 comma 1 ;
- CONSIDERATO inoltre, che la stessa L.R. 6.7.1998 n° 24 all'art. 7 comma 3 consente alla Giunta Regionale di procedere alla esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche fino alla data di approvazione del PTPR;
- CONSIDERATO quindi, che le amministrazioni comunali possono far pervenire alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica eventuali osservazioni ed integrazioni al presente atto adeguatamente motivate e documentate;
- CONSIDERATO che il comma 4 dell'art.26 della LR 24/98 stabilisce che ai fini delle determinazioni e pareri paesistici, di cui al precedente art.25 della medesima legge, in attesa delle eventuali rettifiche delle perimetrazioni dei "beni paesistici" del Capo II di competenza del Consiglio (commi 1 e 2), si fa riferimento all'"effettiva" esistenza di tali beni come definiti nei corrispondenti articoli del Capo II della LR 24/98;
- SENTITE le Strutture Decentrate del Dipartimento Opere e Reti della Regione Lazio che hanno fornito indicazioni e precisazioni riguardanti la ricognizione dei corsi d'acqua pubblica;
- CONSIDERATO che il D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 – Titolo II – art. 146, comma 3 precisa che l'elenco dei corsi d'acqua ritenuti irrilevanti ai fini paesistici è reso pubblico dalla Regione competente;

RITENUTO necessario a tal fine trasmettere il presente atto alle Province e ai comuni nonché al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alle Soprintendenze ai beni ambientali e architettonici di Roma e del Lazio per l'eventuale conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi del comma 3 dell'art. 146 del D. Lgs. 490/99, nonché al Dipartimento Opere e Reti della Regione Lazio e alle rispettive aree decentrate e al Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio e Direzione Generale per la difesa del Suolo, competenti in materia di elenchi delle acque pubbliche e delle relative dichiarazioni di pubblicità, per eventuali osservazioni connesse agli aspetti ricognitivi;

DELIBERA

1. di approvare , ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della LR 24/98, la ricognizione dei corsi d'acqua pubblica iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775/1933 e la graficizzazione del vincolo paesaggistico delle relative fasce di rispetto definite ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 6 luglio 1998 n. 24 e ss. mm. e dell'art. 146 del D. Lgs. 490/1999 riportata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, costituito da un repertorio suddiviso per provincie contenente i riferimenti tecnico amministrativi associati ai singoli corsi d'acqua e da n. 42 tavole, da n. 1 a n. 42, elaborate su Carta Tecnica Regionale ridotta in scala 1:25.000 ;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 7 comma 4 della LR 24/98, alla ricognizione e graficizzazione su Carta Tecnica Regionale ridotta in scala 1:25.000 il valore di riferimento cartografico, per l'individuazione del vincolo paesaggistico delle fasce di protezione dei corsi d'acqua pubblica di cui all'art. 146, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 490/1999 e dell'art. 7 comma 2 della L.R.24/98, di riconoscere, inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art. 26 della LR 24/98, alla ricognizione di cui al punto 1 il valore di effettiva esistenza dei beni paesistici come definita nel Capo II della LR 24/98 e di fare riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'art.25 della LR 24/98, a detta ricognizione, fatto salvo quanto indicato nel successivo punto 5;
3. di escludere dal vincolo per irrilevanza paesaggistica, ai sensi del comma 3 dell'art. 146 del D. Lgs. 490/1999 e ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R.24/98, in aggiunta ai corsi d'acqua elencati nelle deliberazione di G.R. n. 7013 del 3/12/1985 e n. 3721 del 6/7/1999, sulla base delle relazioni istruttorie predisposte dal Gruppo di Lavoro per la progettazione del PTPR, tutti i corsi d'acqua o tratti di essi inclusi in uno specifico elenco che, con le relazioni istruttorie, costituisce l'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, a cui corrisponde apposita campitura nelle tavole da n.1 a n. 42 elaborate in scala 1:25.000, del precedente punto 1, sulle quali è graficizzata la porzione di territorio da escludere dal vincolo paesaggistico;
4. di consentire ai Comuni, per l'applicazione dell'art. 7 della LR 24/98, fino alla definitiva approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale di cui all'art. 21 della L.R. 6 luglio 1998 n. 24, la trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, di eventuali osservazioni ed integrazioni al presente atto, secondo le seguenti modalità:
 - a) le osservazioni riguardanti la ricognizione e graficizzazione devono essere adeguatamente motivate e documentate sulla base degli essenziali elementi caratteristici delle acque pubbliche: denominazione, foce, comuni interessati, limiti di pubblicità, riportati nei provvedimenti di approvazione degli elenchi, e individuati sulla CTR in scala 1:10.000, tali approfondimenti ricognitivi possono anche basarsi sulla cartografia catastale;

- b) le osservazioni inerenti l'esclusione del vincolo paesistico possono riguardare sia i casi in cui i Comuni in riferimento ad aree compromesse da processi di urbanizzazione hanno omesso di trasmettere adeguata documentazione cartografica e fotografica, sia i casi in cui tale richiesta non sia pervenuta;
5. di dare mandato alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica di provvedere ad eventuali motivate modificazioni o integrazioni della presente ricognizione e rappresentazione grafica del vincolo paesistico delle fasce di rispetto sulla base di indicazioni e precisazioni, come definite al precedente punto 4, fornite sia dalle amministrazioni comunali sia dalle altre amministrazioni competenti in materia, in particolare per quanto attiene i corsi d'acqua o tratti di essi individuati nell'elenco ma non localizzati sulla cartografia, identificabili attraverso le note "a" ed "e"; del repertorio regionale di cui al punto 1 della presente deliberazione; la suddetta struttura regionale, nelle more dell'approvazione del PTPR, provvederà a comunicare le eventuali modificazioni o integrazioni della ricognizione al comune interessato e alle strutture tecniche competenti;
6. di inserire, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della LR 24/98, nel redigendo PTPR, di cui all'art. 21 e 22 della LR 24/98, le precisazioni richieste dai Comuni ed indicate con esito favorevole nelle relative istruttorie, comprese nell'allegato 2 di cui al precedente punto 3, riguardanti il contesto paesaggistico delle fasce di protezione dei corsi d'acqua il cui non particolare valore rende compatibili livelli di trasformabilità, anche connessi a processi di urbanizzazione, nel rispetto di eventuali presenze vegetazionali ancora conservate ;
- di rendere pubblica la presente deliberazione, anche ai fini della ottemperanza della pubblicità di cui all'art. 146, comma 3 del D. Lgs. 490/1999, secondo le seguenti modalità :
- A. pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in 5 supplementi corrispondenti alle relative Province, ognuno dei quali contenente i rispettivi elaborati di cui agli allegati 1 e 2 ;
- B. trasmissione alle Province e ai Comuni del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio per il deposito e pubblicazione presso l'Albo Pretorio; nelle sedi provinciali saranno depositati anche gli elaborati cartografici di cui all'allegato 1 in scala 1:25.000;
- C. trasmissione ai Comuni di un supporto informatico, da realizzare a cura del Dipartimento Urbanistica e Casa, di quanto contenuto negli allegati 1 e 2 per una agevole e operativa consultazione delle decisioni assunte;
8. di trasmettere il presente atto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per i competenti ed eventuali adempimenti previsti nel comma 3 dell'art. 146 del D. Lgs. 490/1999 nonché alle Soprintendenze ai beni ambientali e architettonici di Roma e del Lazio;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Opere e Reti della Regione Lazio e alle rispettive aree decentrate nonché al Ministero Infrastrutture e Trasporti : Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio e Direzione Generale per la difesa del Suolo, competenti in materia di elenchi delle acque pubbliche e delle relative dichiarazioni di pubblicità, per eventuali osservazioni connesse sia agli aspetti ricognitivi sia alla completezza della indicazione dei corsi d'acqua pubblica iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775 del 1933 e alla corrispondente ricognizione cartografica ;
10. di fare salve le disposizioni di cui all'art. 146, comma 2 del D. Lgs. 490/1999 e, al contempo, di dare atto che l'esclusione di cui al precedente punto 3 riguarda esclusivamente le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e pertanto non interviene nei vincoli paesistici derivanti da beni diversi di cui all'art. 146 del D. Lgs. 490/99 ovvero da quelli imposti con atto dell'amministrazione competente di cui all'art. 139 dello stesso D. Lgs. 490/99.

N.B.: Le planimetrie saranno riprodotte su CD Rom. Potranno essere acquistati previo versamento di Euro 5,00 da effettuarsi su c/c 785014 intestato alla Regione Lazio Servizio Tesoreria e potranno essere ritirati presso la Regione Lazio Direzione Regionale Urbanistica e Casa Via del Giorgione n. 129, Area Pianificazione Territoriale (tel. 06/51681).